



# COMUNE DI PORCARI

PROVINCIA DI LUCCA

ORIGINALE

## ORDINANZA SINDACALE

N. 6 DEL 01-02-2021

**Oggetto: Disposizioni preventive contro la processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*).**

**Richiamato** il D.M. 30/10/2007 " *Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*", art.1, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del pino", poichè lo stesso costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;*

**Rilevato** che, dalla presenza delle forme larvali del lepidottero "Processionaria del pino" possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate dalle infestazioni, oltre che sugli animali, in quanto i peli presenti sul corpo delle larve sono fortemente urticanti al contatto della cute, delle mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie;

**Rilevato** inoltre che si possono verificare reazioni epidermiche, allergiche e infiammatorie, che assumono particolare gravità nei soggetti sensibili e nel caso di inalazione massiva;

**Valutata** la reale possibilità che la presenza degli insetti sopracitati possano arrecare pregiudizio alla incolumità della salute delle persone e degli animali;

**Considerato** che nel territorio comunale, in particolare in ambito urbano, sono stati rilevati e segnalati numerosi focolai di Processionaria del pino;

**Viste** le indicazioni riportate nella nota del "Settore Servizio Fitosanitario Regionale e di Vigilanza e Controllo Agroforestale" della Regione Toscana, assunta al protocollo di questo Ente in data 18/01/2021 con protocollo comunale n. 871, avente come oggetto

“*Processionaria del pino: informazioni per il contenimento*”, relative agli interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi connessi alla salute delle persone e degli animali domestici;

**Evidenziato che**, come ormai ampiamente documentato da studi e ricerche effettuate in materia:

- le larve di tale lepidottero infestano e danneggiano le piante di conifere e le resinose in generale, in particolar modo le piante del genere “*Pinus*” (occasionalmente cedri e douglasie);
- le larve di tale lepidottero, oltre ad arrecare gravi danni e a minacciare seriamente la sopravvivenza delle piante colpite, possono essere causa di inconvenienti sanitari per le persone e gli animali che risiedono e/o si soffermano in prossimità dell’area interessata da tale infestazione, essendo le setole delle larve fortemente irritanti per le mucose e per gli occhi a causa del rilascio di sostanze tossiche ad effetto urticante;
- a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione delle setole in ambiente (le setole urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento), si registrano reazioni epidermiche e reazioni allergiche;
- in caso di inalazioni massive le reazioni infiammatorie alle vie respiratorie possono essere particolarmente gravi;

**Preso atto** dei contenuti della suddetta nota della Regione Toscana, in particolare per quel che riguarda il ricorso all’ordinanza sindacale come mezzo per obbligare i privati cittadini, proprietari di piante di pino infestate da processionaria del pino, ad ottemperare alla lotta obbligatoria contro tale lepidottero;

**Ritenuto** pertanto necessario intervenire, in via cautelativa, direttamente a tutela della salute pubblica, con apposito provvedimento, per contenere e prevenire la diffusione del lepidottero in ambito urbano e periurbano;

**Ritenuto** inoltre opportuno regolamentare la condotta della cittadinanza nelle aree pubbliche, in concomitanza degli eventuali trattamenti di disinfestazione che si ritenessero necessari, effettuati in maniera mirata sulle chiome degli alberi e/o terra mediante l’impiego di prodotti autorizzati dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente in materia;

**Considerata** la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati (proprietari, amministratori di condominio e conduttori di aree verdi) al fine di garantire il massimo contenimento dell’infestazione sul territorio comunale;

**Visto** il D.M. 30/10/2007, recante disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino;

**Visto** il Regolamento di Igiene del Comune;

**Visto** l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

## **ORDINA**

a tutti proprietari, amministratori, curatori e conduttori a qualsiasi titolo di aree verdi:

- di verificare la presenza o meno, sulle proprie piante, di nidi larvali invernali di processionaria del pino;
- di provvedere, in caso vengano riscontrati i nidi della processionaria, alla tempestiva rimozione degli stessi, a propria cura e spese, da eseguirsi con l'asportazione meccanica mediante il taglio dei rami infestati, da parte di operatori addestrati ed adeguatamente muniti dei necessari dispositivi di protezione individuale, nel rispetto dettato dalle norme in materia di igiene;
- nel caso non sia possibile effettuare la rimozione dei nidi, di segnalare con opportuna cartellonistica, la presenza delle larve nella zona sottostante le chiome infestate e di mettere in atto opportuni metodi (trappole meccaniche, ecc...) per la cattura dei bruchi della processionaria;
- Le verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione e frequenza tra il mese di Dicembre ed il mese di Aprile di ogni anno;

a tutta la cittadinanza:

- nel caso che il Comune di Porcari esegua sulle chiome delle piante infestate e/o a terra nelle aree ad uso pubblico (piazze, parchi, giardini, viali alberati, ecc...) dei trattamenti disinfestanti, di attenersi alle indicazioni fornite mediante opportuna cartellonistica removibile, ubicata presso il luogo oggetto di trattamento, e/o mediante altri mezzi di informazione (internet, giornali, comunicati stampa, ecc...).

## **AVVISA**

- che è fatto assoluto divieto depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria presso i centri di raccolta dei rifiuti o presso i contenitori per la raccolta differenziata o indifferenziata o nei cestini dislocati sul territorio comunale o in qualunque luogo pubblico;
- che come riporta la nota della R.T. è fatto divieto di sparare ai nidi della processionaria;
- che il presente provvedimento ha validità immediata a decorrere dalla data di pubblicazione sull' Albo Pretorio del Comune;

## **DISPONE**

agli uffici e servizi competenti (Ufficio Ambiente) del Comune di Porcari , quanto segue: monitorare i pini che si trovano nei giardini pubblici, negli asili e nelle scuole, e di provvedere, in caso vengano riscontrati i nidi della processionaria, alla tempestiva rimozione da parte di operatori adeguatamente protetti e al successivo abbruciamento; nel caso che non sia possibile la rimozione dei nidi la zona sottostante sotto le chiome infestate deve essere isolata con nastro e cartellonistica che segnali la presenza delle larve.

## **DISPONE inoltre**

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- al Settore Servizio Fitosanitario Regionale e di Vigilanza e Controllo Agroforestale della Regione Toscana;
- all'Azienda USL Toscana Nord Ovest;
- al Corpo dei Carabinieri Forestali;
- all'U.O. Manutenzione e Patrimonio;
  
- al Comando di Polizia Municipale.

## **INFORMA**

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n.241, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n.1034 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs n.104/2010), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ovvero, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione.

Si avverte altresì che agli inadempienti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per legge, previo diffida, potrà essere disposta l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi, con addebito delle relative spese.

L'Ufficio Ambiente è incaricato della sorveglianza sull'esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 e 5 della Legge 241/90 si comunica che il Responsabile del Procedimento è la geom. N. Deliso, Responsabile del Servizio Pianificazione del Territorio.

Il Sindaco  
(Leonardo Fornaciari)

